



RUE

regolamento urbanistico edilizio

VARIANTE N. 5/2018

(ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.)

RELAZIONE

VERSIONE CONTRODEDOTTA

Elab. 1

Sindaco
Anna Vergnana

Segretario Comunale
Dott. Fausto Mazza

Servizio Urbanistica
Ing. Antonio Peritore

Adozione: delib. C.C. n. 31 del 08/05/2018

Approvazione: delib. C.C. n. del

Gruppo di lavoro

Unione Reno Galliera

Servizio Urbanistica

Ing. Antonio Peritore

Geom. Sabrina Guizzardi

Per il Comune di Galliera

Geom. Stefano Pedriali

Geom. Annamaria Pironi

1. Premessa

Successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (di seguito RUE), avvenuta con delibera C.C. n. 36 del 27/06/2011, si è registrata un'evoluzione del sistema normativo urbanistico-edilizio a livello nazionale e regionale che sollecita una revisione complessiva di tale strumento, ai fini di renderlo coordinato con le norme sovraordinate di riferimento.

Sono state emanate infatti diverse modifiche al D.P.R. 380/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* relativamente ad una serie di definizioni in materia edilizia ed urbanistica, nonché alle procedure del processo edilizio, che a livello regionale sono state recepite con una nuova legge regionale L.R. 15/2013 *"Semplificazione della disciplina edilizia"*.

In particolare la citata L.R. 15/2013, all'art. 50, inserendo l'art. 18 bis alla L.R. 20/2000, ha disciplinato il principio di riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani, le cui previsioni debbono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione, e quindi alla non duplicazione di norme sovraordinate mediante la loro riproduzione, totale o parziale, ma coordinando ad esse le previsioni del RUE mediante richiami espressi.

Il RUE del comune di Galliera, in vigenza della L.R. 31/2002 (*Disciplina generale dell'edilizia*) aveva già recepito le definizioni uniformi individuate dalla Regione con D.A.L. n. 279 del 4/2/2010 (*"Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi"*; art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3 della L.R. 31/2002) riguardante i parametri urbanistico-edilizi, e la documentazione necessaria per i titoli edilizi.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 15/2013, e nel rispetto dei principi sopra descritti, la Regione Emilia Romagna ha emanato ulteriori atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013 e degli artt. 16 e 18 bis, della L.R. 20/2000, con i quali si è definita la disciplina uniforme sovra comunale da non riproporre all'interno dei RUE, ed in particolare:

- Delibera di Giunta Regionale n. 75/2014 – *Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, L.R. 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione di casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5);*
- Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014 – *Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10);*
- Delibera di Giunta Regionale n. 993/2014 – *Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013;*
- Delibera di Giunta Regionale n. 994/2014 – *Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18 bis, comma 4, L.R. 20/2000).*

Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010);

- Delibera di Giunta Regionale n. 922/2017 – *Approvazione dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2bis e 12 della legge regionale n. 15/2013.*

I regolamenti urbanistico-edilizi dell'Unione Reno Galliera, in sede di prima approvazione avevano una struttura normativa abbastanza omogenea fra loro, in particolare per la parte regolamentare riguardante tematiche comuni alle varie realtà, quali le particolari prescrizioni per gli interventi edilizi ed urbani, (norme generali per le costruzioni, prescrizioni relative al decoro urbano e di qualità urbana), la disciplina generale delle trasformazioni dei suoli, la disciplina generale riguardante l'urbanistica commerciale, gli impianti di telefonia mobile e per l'emittenza radiotelevisiva, e la disciplina per gli impianti alimentati da Fonti di energia rinnovabili.

Nel tempo e con successive varianti però, tale omogeneità è venuta meno, con modifiche che hanno corrisposto a necessità interpretative od a condizioni di peculiarità che sostanzialmente hanno portato ad una diversificazione delle parti comuni che sono ritenute invece da riallineare fra i vari comuni per una loro omogenea previsione ed applicazione.

A tal fine è stato attivato da parte dell'Unione Reno Galliera un processo di rivisitazione e confronto fra RUE dei vari comuni, con la finalità proprio di riportare ad un sostanziale riallineamento delle tematiche comuni trattate dagli stessi RUE; tale attività è stata svolta mediante un "tavolo tecnico" con rappresentanti dei comuni che ha portato alla stesura di un testo di "Omogeneizzazione RUE comunali e adeguamento alla L.R. 15/2013 – Atto di indirizzo" che ha anche individuato e cassato quelle parti che costituivano duplicazione, riproduzione o specificazione di norme sovraordinate non più di competenza dei singoli RUE,

La presente variante, oltre a modificare ed adeguare il RUE nelle materie e per le motivazioni soprarichiamate, propone anche alcune modifiche riguardanti, principalmente, la possibilità di minimi incrementi edificatori negli ambiti consolidati residenziali e produttivi.

Sostanzialmente, quindi, gli obbiettivi della presente variante rispondono di massima alle seguenti esigenze:

- a) adeguare il RUE alle innovazioni introdotte in materia edilizia dalla L.R. 15/2013 in ordine alla non duplicazione delle norme sovraordinate da parte degli strumenti di pianificazione comunale (RUE);
- b) omogeneizzare le parti normative di carattere generale contenute nel RUE, perseguendo la loro omogeneizzazione nei vari comuni, secondo gli atti di indirizzo adottati a livello di Unione con delibera consiliare n. 42 del 27/10/2016;
- c) recepire alcune volontà dell'Amministrazione, e dell'ufficio tecnico riguardanti adeguamenti normativi di rilievo contenuto

Nell'elaborato normativo della presente variante, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuati con carattere di **colore rosso**, mentre le varianti di cui alla lettera c), con carattere di **colore blu**; le parti cassate sono individuate con ~~barra orizzontale~~.

Gli argomenti di cui alla precedente lettera c), aventi valenza esclusivamente normativa, sono identificate, nel testo, con il corrispondente numero di argomento trattato, riferito alla presente relazione.

Le modifiche e le integrazioni apportate a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute sono rappresentate con carattere di **colore verde** nel testo normativo.

La variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 33, della L.R. 20/2000 e s.m.e i., per cui le procedure di approvazione sono così riassunte:

- adozione della variante in consiglio comunale;
- deposito dei documenti di variante presso il Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione e pubblicazione sul suo sito web, per la libera visione;
- invio contestuale dei documenti di variante, all'ARPA ed all'AUSL per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettera h), della L.R. 4 maggio 1982 n° 19 e succ. mod. ed integrazioni,;
- entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni;
- approvazione della variante con delibera consiliare, previa controdeduzione alle eventuali osservazioni, dandone avviso sul sito web del comune;
- redazione del testo normativo e delle tavole cartografiche del Rue aggiornati e coordinati con la presente variante;
- Trasmissione degli atti di variante e dei documenti coordinati alla Città Metropolitana ed alla Regione che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.

La Variante al RUE entra in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione sul BUR.

Si ritiene inoltre che la presente variante, non incidendo in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti, rientri nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) della L.R. 20/2000 e s.m. e i. per cui non sia assoggettata a Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.

1. Adeguamento normativo del RUE alle innovazioni introdotte in materia edilizia dalla L.R. 15/2013 ed omogeneizzazione parti normative di carattere generale contenute nel RUE

Come accennato trattasi di una sostanziale riduzione del corpo normativo riguardante gli articoli che trattano le definizioni di parametri edilizi ed urbanistici e di tutte le parti normative che riportano lo sviluppo del processo edilizio, già disciplinato dalle norme sovraordinate nazionali o regionali.

A tal fine, pur confermando la numerazione e la rubrica degli articoli per mantenere l'organicità complessiva del testo, viene cassato l'intero contenuto con il rinvio alle norme sovraordinate di riferimento (leggi nazionali e regionali, atti di coordinamento regionali ecc.), creando un apposito link di collegamento, laddove possibile.

In particolare tutte le modifiche sono rappresentate nell'elaborato costituente il testo normativo di raffronto fra le parti confermate, cassate, ed aggiunte; le principali parti normative che vengono modificate sono riepilogate nella seguente tabella.

COMUNE DI GALLIERA

Tabella ricognitiva degli articoli del RUE da disapplicare ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della [L.R. 15/2013](#), e dell'Atto di Coordinamento [Delibera G.R 994/2014](#)

NORMA DI RUE DA DISAPPLICARE	OGGETTO DELLA NORMA	NORMA SOVRAORDINATA DI RINVIO
Art. 1.5 - comma 2	Rapporti con altri piani e regolamenti comunali (PSC e POC) - Titoli abilitativi in deroga	Rinvio all'art. 20 della L.R. 15/2013
Art. 1.9 - 2° comma	Salvaguardia del RUE	Rinvio all'art. 12 L.R. 20/2000
Art. 2.3	Definizione dei parametri ed indici urbanistici	Rinvio all'Atto di coordinamento tecnico Delibera A.L. 279/2010
Art. 2.4	Definizione dei parametri edilizi	Rinvio all'Atto di coordinamento tecnico Delibera A.L. 279/2010
Art. 2.5.3	Imprenditore agricolo professionale (IAP) - Definizione	Rinvio all'art. 2135 del Codice Civile e art. 1 D.Lgs 99/2004
Art. 2.5.4	Coltivatore diretto - Definizione	Rinvio all'art. 31 della L. 590/1965
Art. 2.6	Definizione degli interventi	Rinvio all'allegato della L.R. 15/2013
Art. 3.1.1 commi 4 e 5	SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive) - Definizione e compiti	Rinvio agli artt. 4 e 5 della L.R. 15/2013 .
Art. 3.2.1	Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio - Definizione e compiti.	Rinvio all'art. 6 della L.R. 15/2013
Art. 3.2.2 comma 1 lettera a) e comma 7	Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – Composizione e nomina.	Rinvio all'art. 6 della L.R. 15/2013
Art. 4.2	Attività edilizia libera	Rinvio all'art. 7 della L.R. 15/2013 e al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 "Glossario"
Art. 4.3.1	Valutazione Preventiva - Definizione	Rinvio all'art. 21 della L.R. 15/2013
Art. 4.3.3	Valutazione Preventiva – Rilascio e validità	Rinvio all'art. 21 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.1	Permesso di Costruire (PdC) - Interventi soggetti a permesso di costruire	Rinvio all'art. 17 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.2	Permesso di Costruire (PdC) – Domanda e documentazione	Rinvio all'atto di coordinamento Delibera A.L. 279/2010 e Delibera G.R. 993/2014
Art. 4.5.3	Permesso di Costruire (PdC) – Istruttoria dei progetti	Rinvio all'art. 18 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.4	Permesso di Costruire (PdC) - Rilascio e validità	Rinvio all'art. 18 e 19 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.6	Permesso di costruire in deroga	Rinvio all'art. 20 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.7	Decadenza del permesso di costruire	Rinvio all'art. 19 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.8	Pubblicità del permesso di costruire	Rinvio agli artt. 18 e 27 della L.R. 15/2013

Art. 4.5.9	Riesame del permesso di costruire	Rinvio all'art. 27 della L.R. 15/2013
Art. 4.5.10	Permesso di Costruire (PdC) - Proroga dei termini	Rinvio all'art. 19 della L.R. 15/2013
Art. 4.6.1	Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Rinvio all'art. 13 della L.R. 15/2013
Art. 4.6.2	Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Presentazione e documenti	Rinvio all'atto di coordinamento Delibera A.L. 279/2010 e Delibera G.R. 993/2014
Art. 4.6.3	Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Verifica del progetto –procedimento	Rinvio all'art. 14 della L.R. 15/2013
Art. 4.6.4	Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Durata dei termini, proroga e decadenza	Rinvio agli articoli 15 e 16 della L.R. 15/2013
Art. 4.6.5	Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Pubblicità e responsabilità	Rinvio agli artt. 8 e 27 della L.R. 15/2013
Art. 4.6.6	Opere soggette a DIA in alternativa al Permesso di Costruire	Rinvio all'art. 22, c.3 del D.P.R. 380/2001 e art. 13, c. 2 L.R. 15/2013 , con conferma della individuazione degli elementi dei PUA per l'applicazione della SCIA in alternativa al PdC
Art. 4.7	Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni	Rinvio all'art. 10 L.R. 15/2013
Art. 5.1 comma 2, alinea 5°	Comunicazione di inizio lavori - Allegati	Disapplicato a seguito dell'abrogazione dei requisiti delle opere edilizie di cui all'art. 59 della L.R. 15/2013
Art. 5.4	Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti	Rinvio all'art. 14bis della L.R. 23/2004 inserito dall'art. 41 della L.R. 15/2013
Art. 5.5	Variazioni minori in corso d'opera	Rinvio all'art. 22 della L.R. 15/2013
Art. 6.1	Scheda Tecnica descrittiva – Fascicolo del fabbricato	Tale articolo è da intendersi <u>disapplicato</u> con riferimento all'abrogazione dell'art. 24 L.R. 15/2013 apportata dall'art. 52 della L.R. 28/2013
Art. 6.2	Comunicazione fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia ed agibilità	Rinvio all'art. 23 della L.R. 15/2013 ed all'atto di coordinamento Delibera G.R. 993/2014
Art. 6.3	Verifica di conformità dell'opera eseguita	Rinvio all'art. 23 della L.R 15/2013 ed all'atto di coordinamento Delibera G.R. 76/2014
Art. 6.4	Rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità	Rinvio all'art. 23 della L.R 15/2013 ed all'atto di coordinamento Delibera G.R. 76/2014
Art. 6.5	Certificazione energetica degli edifici	Rinvio al D.Lgs. 192/2005 , L.R. 26/2004 , e art. 5 della Delibera A.L. 156/2008 e s.m. e i.
Art. 6.6	Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità	Rinvio all'art. 23 comma 12 della L.R. 15/2013
Art. 6.7	Certificato della conformità edilizia e agibilità parziale	Rinvio all'art. 25 della L.R. 15/2013
Art. 6.8	Certificato della conformità edilizia e agibilità provvisorio	Rinvio all'art. 23 comma 5 della L.R. 15/2013
Art. 6.9	Tolleranze costruttive	Rinvio all'art. 19bis della L.R. 23/2004
Art. 7.4	Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato	Rinvio alla Delibera G.R. 993/2014 ,
Art. 7.5	Richiesta permesso di costruire o SCIA in sanatoria – Accertamento di conformità	Rinvio all'art. 17 della L.R. 23/2004 ed all'atto di coordinamento Delibera G.R. 993/2014
Art. 7.9	Opere pubbliche di competenza comunale e di altre amministrazioni	Rinvio all'art. 10 L.R. 15/2013 (vedi anche art. 4.7 – Attività delle pubbliche amministrazioni)
Art. 7.10	Certificato di destinazione urbanistica	Rinvio all'art. 12 commi 2 e 3 della L.R. 23/2004

Art. 7.10.1	Definizione	
Art. 7.10.2	Richiesta	
Art. 7.10.3	Rilascio e validità	
Art. 7.11	Autorizzazione paesaggistica	Rinvio all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12/12/2005
Art. 7.11.1	Definizione	
Art. 7.11.2	Richiesta	
Art. 7.11.3	Procedimento per il rilascio e validità	
Art. 7.11.4	Autorizzazione paesaggistica semplificata	Rinvio all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 , D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. 139/2010
Art. 7.12	Controllo delle pratiche edilizie e dei lavori eseguiti	Rinvio all'art. 23 della L.R. 15/2013 e all'atto di coordinamento Delibera G.R. 76/2014 ed ai provvedimenti assunti dal Comune ai sensi dell'art. 14, c. 5 L.R. 15/2013 sui controlli delle SCIA e dell'art. 23, commi 6 e 7 per i controlli relativi alle richieste dei Certificati di conformità edilizia e agibilità
Art. 7.13, 1° comma	Sistema sanzionatorio in materia edilizia	Rinvio al titolo IV del D.P.R. 380/2001 e L.R. 23/2004
Art. 8.1	Requisiti delle opere edilizie – Disposizioni di carattere generale	Abrogati dall'art. 59, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 15/2013 Viene mantenuto comunque l'articolo, considerando i requisiti tecnici delle opere edilizie come obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, fatta salva comunque la verifica in base alle norme tecniche di settore
Art. 8.4 e 8.4.1	Requisiti tecnici delle opere edilizie e sezioni di requisiti – Contenuto dei requisiti tecnici delle opere edilizie	Abrogati dall'art. 59, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 15/2013 Viene mantenuto comunque l'articolo, considerando i requisiti tecnici delle opere edilizie come obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, fatta salva comunque la verifica in base alle norme tecniche di settore
Art. 8.5	Requisiti definiti da norme di settore	Abrogati dall'art. 59, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 15/2013 Viene mantenuto comunque l'articolo, considerando i requisiti tecnici delle opere edilizie come obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, fatta salva comunque la verifica in base alle norme tecniche di settore
Art. 8.6	Insedimenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute	Viene confermato l'articolo nel presupposto che i requisiti tecnici edilizi e igienico sanitari di riferimento per tali insediamenti saranno quelli che la Regione emanerà con atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. f) della L.R. 15/2013
Art. 10.1, comma 5	Prescrizioni di carattere geotecnico - Definizione livelli di approfondimento	Rinvio alla Delibera A.L. 112/2007 , al DM 14/01/2008, alla L.R. 19/1998 , alla Delibera G.R. 687/2011 , alla delibera Delibera G.R. 1373/2011 , alla Delibera G.R. 1804/2008
Art. 34, paragrafo 1), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9	Urbanistica commerciale – definizione di superficie di vendita degli esercizi commerciali	Rinvio alla Delibera A.L. 279/2010 , Delibera C.R. 1253/1999 come modificata dalle Delibera C.R. 344/2002 , Delibera C.R. 653/2005 e Delibera C.R. 155/2008

Art. 34, paragrafo 2)	Urbanistica commerciale - Tipologie di esercizi commerciali Tipologie di rilevanza provinciale, sovracomunale e comunale	Rinvio alla Delibera C.R. 1253/1999 come modificata dalle Delibera C.R. 344/2002 , Delibera C.R. 653/2005 e Delibera C.R. 155/2008 , ed all'art. 9.5, paragrafo 2, comma 1, delle norme del PTCP come modificato dal POIC
Art. 34, paragrafo 2)	Urbanistica commerciale - Tipologie di aggregazioni di esercizi commerciali	Rinvio alla Delibera C.R. 1253/1999 come modificata dalle Delibera C.R. 344/2002 , Delibera C.R. 653/2005 e Delibera C.R. 155/2008 , ed all'art. 9.5, paragrafo 2, comma 1, delle norme del PTCP come modificato dal POIC
Art. 34, paragrafo 3	Urbanistica commerciale - Modalità di attuazione - Definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali inerenti il territorio di Galliera	Rinvio all'art. 9.5, paragrafo 3 delle norme del PTCP come modificato dal POIC
Art. 34, paragrafo 3	Urbanistica commerciale - Modalità di attuazione - Strumenti di pianificazione e procedure attuative	Rinvio all'art. 9.5, paragrafo 4 delle norme del PTCP come modificato dal POIC
APPENDICE	1a - Definizione degli interventi edilizi	Rinvio all'Allegato alla L.R. 15/2013
	1b - Ulteriori specificazioni riguardanti gli interventi edilizi e definizioni di altri interventi – (MO) e (MS)	(MO) ultima alinea: rinvio al D.Lgs 115/2008 ; (MS) ultima alinea: rinvio all'allegato 2, punto 18 della Delibera A.L. 156/2008
	2a - Definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia	Rinvio all'Atto di coordinamento tecnico Delibera A.L. 279/2010
	3 - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi	Rinvio all'Atto di coordinamento tecnico Delibera A.L. 279/2010 e Delibera G.R. 993/2014
	4 – Definizioni in materia urbanistica	Rinvio all'art. 1.5 delle norme di PTCP
TOMO II	Requisiti tecnici delle opere edilizie	Abrogati dall'art. 59, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 15/2013 Viene mantenuto comunque il Tomo II, considerando i requisiti tecnici delle opere edilizie come obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, fatta salva comunque la verifica in base alle norme tecniche di settore

2. Recepire alcune richieste dell'Ufficio tecnico comunale, riguardanti modifiche a normative di rilievo contenuto ed una modifica grafica

In sintesi gli argomenti di variante vengono così riepilogati:

ARGOMENTO N. 1 Viene recepito l'art. 17 quinquies della L. 134/2012, con l'inserimento nelle norme della previsione, per particolari interventi, di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica

ARGOMENTO N. 2 Riguarda vari sottoargomenti che incidono nelle parti normative di carattere urbanistico del RUE, prevedendo modifiche di riallineamento e coordinamento normativo

- Nuova definizione di serre
- Funzioni sanitarie e sociosanitarie, elenco degli usi
- E-commerce
- Difformità edilizie minori
- Recepimento normativo in materia di spandimenti liquami ed affini della legislatura Regionale specifica.

ARGOMENTO N. 3 Modifica grafica, con inserimento di un nuovo tratto di pista ciclabile di progetto in località Galliera via Coronella

ARGOMENTO N. 1

Motivazione e descrizione dell'argomento di variante

Ai sensi dell'art. 17 quinquies della Legge 134/2012, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio viene inserito nel RUE l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con una superficie utile superiore a 500 mq, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, della dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica negli spazi a parcheggio coperto o scoperto e per i box auto.

Proposta variante

Viene inserito un articolo (10.13), in cui si prevede l'obbligo riportato nella norma di cui alla legge citata nella descrizione dell'argomento di variante

Stralcio normativo – Art. 10.13

Art. 10.13 – Ricarica veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con una superficie utile superiore a 500 mq, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una autovettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente regolamento e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. Secondo quanto previsto al comma 1 ter dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i..
2. Dovranno essere altresì rispettati gli eventuali standard minimi di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'art. 17 sexies della Parte I dell'Allegato alla L. 134/2012.

ARGOMENTO N. 2

Motivazione e descrizione dell'argomento di variante

Riguarda vari sottoargomenti che incidono nella parte di carattere meramente urbanistica del RUE, per le quali si prevedono allineamenti e coordinamenti delle norme, secondo i punti di seguito indicati:

- 2.a)** Il recepimento delle nuove pratiche di coltivazione, che utilizzano anche substrati diversi dal terreno (i substrati colturali sono materiali diversi dal suolo, costituiti da uno o più componenti, che possono essere di origine organica, inorganica, destinati allo sviluppo di un ciclo biologico), rende superata la distinzione fra i due tipi di serre attualmente definite nel RUE.

Infatti la differenza sostanziale fra le due definizioni vigenti, art. 2.5.7 – "Serra aziendale" e 2.5.8 – "Serra di tipo di industriale", riguarda principalmente l'utilizzo del terreno agricolo quale substrato per la coltivazione.

Pertanto, nella normativa, si cassano gli artt. 2.5.7 e 2.5.8 e si integra l'art. 2.5.9 "Serra fissa" con la definizione nel senso sopra richiamato, ovvero:

art. 2.5.9 "Serra fissa"

Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili, con aperture traslucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) e per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".

Tale variazione recepisce anche le linee programmatiche del D.Lgs. n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57", in cui all'art. 1 viene ridefinito l'art. 2135 del Codice Civile con il seguente testo *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

La costruzione di serre fisse in zona agricola rimane consentita esclusivamente a coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole e subordinata alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.

Stralcio normativo

Art. 2.5 – Definizioni per interventi in zona agricola

... omissis...

Art. 2.5.7 ~~Serra aziendale~~ (cassato)

- ~~1. Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili (serra fissa), con aperture traslucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) per la forzatura del loro ciclo produttivo al fine di ottenere una precocità di produzione o per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente o nelle quali il terreno sottostante risulti in prevalenza quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture agrarie coltivate nell'azienda; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".~~

Art. 2.5.8 ~~Serra di tipo industriale~~ (cassato)

- ~~1. Si intende la costruzione nella quale le coltivazioni specializzate praticate (ortaggi, fiori, ecc.) non abbiano quale substrato di coltura il terreno sottostante la struttura o che tale terreno non venga abitualmente lavorato con le normali pratiche agrarie. Tali edifici vanno realizzati nelle zone produttive o comunque in ambiti appositamente individuati.~~

Art. 2.5.9 Serra fissa (cassato)

1. Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili, con aperture traslucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) e per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".

Art. 2.7 - Definizione delle funzioni e degli usi

... omissis...

Art. 2.7.2 – Elenco degli usi

... omissis...

UE5 - Coltivazioni in serre **fisse**

Attività comportanti trasformazione edilizia del territorio per colture orticole protette o floro/vivaistiche.

~~UE5/A Attività di coltivazione di tipo aziendale (connessa all'azienda agricola) svolta in serre fisse nelle quali il terreno sottostante risulti in prevalenza quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture agrarie coltivate nell'azienda; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".~~

~~UE5/B Attività di coltivazione di tipo industriale (non connessa all'azienda agricola), svolta a carattere industriale, nella quale le coltivazioni praticate non abbiano quale substrato di coltura il terreno sottostante la struttura e che tale terreno non venga abitualmente lavorato con le normali pratiche agrarie.~~

Art. 30 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

... ommissis...

Voce d) costruzione di serre fisse ~~aziendali~~ (per tutti i soggetti aventi titolo)

La costruzione di serre fisse in zona agricola è consentita esclusivamente a coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole e subordinata alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.

1. Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, sono prescritte le seguenti condizioni:

1) MO

2) MS

3) RE, AM, D, RI, NC solamente per le aziende agricole provviste di un centro aziendale e di una SAU minima di 5 Ha con i seguenti indici massimi: **dividere fra RE e gli altri tipi di intervento**

SU = 0,25 mq/mq di SAU

Ciascuna realizzazione è subordinata ad una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale (impatto paesaggistico, mitigazioni, ecc.) prevedendo, in particolare, l'obbligo di dismissione al termine del ciclo produttivo, con fornitura di apposite garanzie finanziarie, e specificando altresì la durata e l'eventuale possibilità di rinnovo.

Voce e) costruzione di serre **fisse industriali** (per qualsiasi soggetto)

~~La costruzione di~~ Le serre fisse in zona agricola **qualora non riguardino** ~~è consentita esclusivamente a~~ coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole **è subordinata ai seguenti parametri:** ~~alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.~~

1. Per gli interventi MO, MS, RE, AM, D, RI, sono prescritte le seguenti condizioni:

- che tali impianti siano esistenti data di adozione del RUE;

2. Per l'intervento NC sono prescritte le seguenti condizioni:

- l'impianto deve essere realizzato negli Ambiti produttivi ASP-C e ASP-B utilizzando gli indici specifici di Ambito

1) MO

2) MS

3) RE

4) AM

5) D, RI

3. La superficie utile concessa potrà essere utilizzata fino al 30% per le attività di vendita, per uffici, per deposito attrezzi.

Ciascuna realizzazione è subordinata ad una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale (impatto paesaggistico, mitigazioni, ecc.) prevedendo, in particolare, l'obbligo di dismissione al termine del ciclo produttivo, con fornitura di apposite garanzie finanziarie, e specificando altresì la durata e l'eventuale possibilità di rinnovo.

... omissis...

Voce h) attività zootecniche industriali (per qualsiasi soggetto)
--

1. Fatto salvi gli allevamenti esistenti o quelli insediabili in fabbricati esistenti non utilizzati, l'uso ammesso è l' UP4 limitatamente per la zootecnia minore, con esclusione degli animali da pelliccia, con una superficie minima d'intervento pari a 5 Ha. Non è ammessa la nuova costruzione come creazione di una nuova attività autonoma.

1) MO

2) MS

3) RE con SC = SCe (Superficie Complessiva esistente)

4) AM con i seguenti indici e parametri (dall'indice è esclusa l'abitazione del custode)

- **SC** secondo le necessità e la sostenibilità ambientale degli interventi fino ad una superficie massima di 5.000 mq.

5) CD

2. Gli indici previsti sono comprensivi di locali di servizio e edifici accessori.

3. La ammissibilità degli allevamenti è condizionata dalla presentazione di uno studio di impatto ambientale (SIA) che dimostri la sostenibilità dell'intervento con particolare riferimento al rispetto delle aree circostanti già insediate, allo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti aerei. In particolare si dovrà dimostrare che le fasi di spandimento dei liquami zootecnici avvengono ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli abitati e che lo stoccaggio e lo spandimento dei fanghi di depurazione su terreni agricoli, assoggettati ai disposti del DL 99/92 avvenga ad una distanza superiore a 200 metri dagli abitati.

... omissis...

Paragrafo 3) – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Titolo abilitativo diretto per :

- edifici residenziali, interventi finalizzati al miglioramento dell'unità abitativa esistente e cioè: ristrutturazione con o senza ampliamenti, ampliamento della sagoma dell'edificio, demolizione con ricostruzione (voce a);
- nuova costruzione di edifici rurali di servizio (voce b2);

- ristrutturazione, ampliamento inferiore a 500 mq, demolizione con ricostruzione di: edifici rurali di servizio (voce b1);
- ristrutturazione di edifici per allevamenti aziendali ed interaziendali (voce c);
- nuova costruzione di edifici per serre industriali fisse (voce e) e per l'attività di contoterzisti (voce g), solamente dove previsto dal RUE;
- interventi di agriturismo (voce f)
- ristrutturazione per attività di custodia di animali d'affezione (voce i);
- interventi per realizzare infrastrutture tecniche (voce l)

2 Sono assoggettati a Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Attività Agricola i seguenti interventi ritenuti "significativi":

1) Edilizia abitativa rurale

- nuove costruzioni residenziali (voce a);
- incremento di SU in edifici esistenti con creazione di nuove unità abitative (voce a);

2) Edilizia al servizio dell'agricoltura

- nuova costruzione di fabbricati rurali di servizio (voce b1);
- ampliamento dei fabbricati rurali di servizio esistenti con SU superiore a 500 mq (voce b1);
- ristrutturazione con ampliamento e nuova costruzione di edifici rurali destinati all'allevamento aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari (voce c);
- nuova costruzione di edifici per serre ~~aziendali~~ fisse (voce d);

Paragrafo 4) – PARAMETRI

Altezza massima degli edifici residenziali (voce a):	mt.	7,00
Altezza massima dei fabbricati di servizio residenziale SA (autorimesse e cantine):	mt.	2,50
Altezza massima delle costruzioni rurali di servizio, salvo esigenze particolari (voce b):	mt.	7,00
Altezza massima delle costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale (voce c):	mt.	6,00
Altezza massima (<u>salvo esigenze specifiche per la coltivazione di piante di maggiore altezza</u>) delle serre <u>fisse</u> (voce d, voce e):	mt.	4,50
Altezza massima delle costruzioni destinate ad allevamenti industriali (voce h):	mt.	6,00
Altezza massima per le attività di contoterzismo. (voce g):	mt.	7,00
Pendenza della copertura per gli edifici residenziali non superiore al 37%		
Distanza minima dai confini di proprietà:	mt.	5,00
Distanza minima fra fronti finestrate e non finestrate di edifici:	mt.	10
Distanza minima fra edifici residenziali ed edifici di servizio residenziale:	mt.	5,00
Allevamenti aziendali (voce c) nel caso di NC:		
- distanza dai confini di proprietà	mt.	20
- distanza minima dall'abitazione aziendale e dalle strade vicinali	mt	20
- distanza minima da edifici residenziali non appartenenti all'azienda	mt	100

- distanza minima da edifici di servizio	mt.	10
Allevamenti industriali (voce h) nel caso di NC: - distanza minima dagli insediamenti e/o dagli edifici aventi usi urbani o extraziendali	mt.	200
Nel caso di AM: - gli ampliamenti anche se staccati dagli esistenti, non possono essere realizzati verso gli insediamenti e/o dagli edifici aventi usi urbani o extraziendali, ad una distanza inferiore a	mt.	200
In entrambi i casi di AM e NC: - distanza minima dall'abitazione aziendale e dalle strade vicinali	mt.	20
Nel caso specifico degli allevamenti di cui alla "voce c" e "voce h", vanno rispettate, se ed in quanto superiori, le distanze di cui all'Art. 63 del Vigente regolamento di Igiene.		
Distanza minima dalle strade	rispetto del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e succ. modif. ed integr. o altre distanze riportate nelle tavole del RUE	

Art. ~~31~~**32** – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

... omissis...

paragrafo 2): Modalità di attuazione

... omissis...

- per quanto riguarda altri interventi connessi all'agricoltura, si interviene secondo le norme specifiche riportate al precedente Art. ~~29~~**30**, con una particolare attenzione alle seguenti voci:

- voce d) Uso ~~UE5/A~~**UE5** – in caso di nuova costruzione di serre fisse ~~aziendali~~, gli aventi titolo devono produrre un elaborato di verifica delle interferenze paesaggistiche-ambientali presenti, proponendo le eventuali mitigazioni.

2.b) Nell'elenco degli usi di cui all'art. 2.7.2 della normativa le funzioni di carattere residenziale assistenziale e sanitario sono riconducibili a due categorie così definite:

UA2 – Residenza collettiva

Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati, case di riposo, ospizi, residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio, case albergo

UC22 – Attività di servizio – Attività sanitarie

Ospedali e case di cura, ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq, stabilimenti di acque curative, ivi comprese

le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrate in esse

Valutate le normative e discipline regionali e nazionali in materia di funzioni sanitarie e sociosanitarie, si modifica l'elenco degli usi, eliminando tali funzioni dalla categoria UA2 e suddividendo la categoria UC22 in due sottocategorie, come di seguito indicato:

UA2 – Residenza collettiva

~~Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati, case di riposo, ospizi, residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio, case albergo~~

UC22 – Attività di servizio – Attività **socio-sanitarie** e sanitarie

~~Ospedali e case di cura, ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq, stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrate in esse~~

UC22/A – Attività di servizio – Attività **socio-sanitarie di tipo residenziale**

Strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (case di riposo, case protette, centri diurni, case famiglia, comunità alloggio, case albergo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), residenze sociali assistite, ecc.)

UC22/B – Attività di servizio – Attività **sanitarie**

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (ospedali e case di cura), ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq, stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrate in esse

Conseguentemente, tenendo conto della diversificazione degli usi rientranti nelle funzioni sopraindicate, vengono assegnati agli ambiti ritenuti compatibili con le caratteristiche insediative degli ambiti stessi.

Pertanto, nella normativa di cui all'elaborato 1 vengono individuati, per ciascun ambito, le funzioni ritenute compatibili.

2.c) Viene integrato l'elenco degli usi di cui all'art. 2.7.2 della normativa con una specifica funzione relativa al commercio elettronico, come di seguito indicato:

UP7 – Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica (~~fino a 5.000 mq di SC e 10.000 di SF, così come definito nelle "linee guida" delibera Consiglio Provinciale n. 65 del 10.09.2006~~), **commercio elettronico**

Gli edifici e le aree adibiti a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica, **commercio elettronico (e-commerce)**; piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporti; autoporti.

2.d) Viene modificato l'art. 7.6 – Difformità edilizie minori in recepimento della variazione della L.R. 23/2004 come modificata dalla L.R. 12/2017 e dalla L.R. 24/2017.

Pertanto si cassa il contenuto dell'art. 7.6 e si inserisce il riferimento alla norma sovraordinata.

Art. 7.6 - ~~Prescrizione per abusi edilizi minori~~ Difformità edilizie minori

~~3. Si ritengono sanati sotto il profilo amministrativo, con semplice autodichiarazione e a titolo gratuito, e non si procede quindi all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili nei casi seguenti:~~

- ~~a) interventi di manutenzione straordinaria (con esclusione di quelle riguardanti l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, e parti strutturali dell'edificio), restauro e risanamento conservativo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla loro ultimazione;~~
- ~~b) ogni altra abusività relativa ad edifici o impianti che non abbia comportato modifica della sagoma planivolumetrica dell'edificio, aumenti della SU né della SA, aumenti delle unità immobiliari, aumento di carico urbanistico, qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione;~~
- ~~c) interventi relativi a opere di arredo urbano o cortilivo ed opere pertinenziali soggette a titolo abilitativo, purché si tratti di opere conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e non in contrasto con quelli adottati, qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione.~~

~~2. Tali abusi si ritengono sanati anche sugli immobili soggetti alle tutele previste dal D.Lgs. 42/04 se preventivamente si è ottenuto il parere di compatibilità paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.~~

~~3. Ai fini della dimostrazione della data di compimento dell'abuso dovrà essere presentata idonea documentazione probatoria.~~

~~4. In mancanza della documentazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata allo Sportello unico una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel quale si dichiara che le difformità rientrano nei casi di cui al primo comma, essendo trascorso dalla loro esecuzione un periodo di tempo maggiore di quello minimo richiesto⁴.~~

~~Si ritengono regolarizzate a tutti gli effetti amministrativi, a titolo gratuito, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, le~~ Ai fini dell'individuazione e della regolarizzazione di eventuali difformità edilizie minori rispetto allo stato legittimato è fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 19 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i. ~~qualora, successivamente alla relativa ultimazione, si siano perfezionati titoli abilitativi edilizi in riferimento ai quali le amministrazioni pubbliche competenti non abbiano accertato e contestato tali difformità, a seguito dell'effettuazione degli appositi controlli ovvero si siano formati, anche eventualmente per silenzio accoglimento, titoli edilizi o il certificato di conformità edilizia e di agibilità, dai quali possa motivatamente addursi la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento in capo al soggetto privato.~~

~~Le difformità edilizie minori rientranti nelle ipotesi di cui al comma precedente non debbono comunque comportare:~~

- ~~— aumento della superficie utile (non costituisce aumento della Su la demolizione di tramezzi o l'apertura di porte);~~
- ~~— trasformazione della superficie accessoriaria in superficie utile;~~
- ~~— modifiche prospettiche che incidano sostanzialmente sull'assetto architettonico dei fronti edilizi (ad es. allineamenti delle aperture, conformazione e distribuzione complessiva delle forature);~~
- ~~— alterazione della sagoma planivolumetrica dell'edificio;~~
- ~~— variazione del numero delle unità immobiliari;~~
- ~~— interessamento di parti strutturali dell'edificio;~~
- ~~— un insieme sistematico di opere che comportino comunque una significativa redistribuzione interna degli spazi.~~

~~La suddetta regolarizzazione è applicabile anche agli immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., a condizione che sia stato ottenuto il benestare della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.~~

~~La suddetta regolarizzazione è applicabile anche agli immobili vincolati ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del medesimo D.Lgs 42/2004.~~

⁴ «La sanatoria per prescrizione di abusi edilizi minori di cui al presente articolo, dovrà essere comunicata al SUE mediante apposita modulistica predisposta dal Comune allegando la documentazione richiesta, su cui il SUE attesterà l'efficacia dell'avvenuta prescrizione».

~~La sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione delle difformità di cui al presente articolo, dovrà essere comprovata mediante idonea documentazione funzionale a dimostrare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento affidamento in capo al soggetto privato.~~

- 2.e)** Viene modificata il punto 3 della voce h) dell'art. 30 della normativa, nella parte riguardante la gestione e il trattamento dei liquami zootecnici:

Motivazione e descrizione dell'argomento di variante

Riguardo alla gestione e trattamento dei liquami zootecnici, in conformità con l'art. 50 della L.R. 15/2013 "*Semplificazione della disciplina edilizia*", si inseriscono in normativa i meri riferimenti alla normativa vigente.

Stralcio normativo

Art. ~~29~~ 30 – Ambiti ad alta vocazione produttiva Agricola
...omissis

Voce h) attività zootecniche industriali (per qualsiasi soggetto)
--

...omissis..

3. La ammissibilità degli allevamenti è condizionata dalla presentazione di uno studio di impatto ambientale (SIA) che dimostri la sostenibilità dell'intervento con particolare riferimento al rispetto delle aree circostanti già insediate, allo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti aerei. In particolare **gli spandimenti e smaltimenti dei liquami zootecnici prodotti dovranno essere previsti ed effettuati secondo la normative vigente in materia (cfr. Art.112 D.Lgs. 152/2006 , artt. da 6 a 14 della L.R.4/2007, DAL E.R. n. 96/2007, circolare regionale attuativa n. 2184 del 04/03/2008), Regolamento Regionale n. 3 del 15.12.2017;** ~~si dovrà dimostrare che le fasi di spandimento dei liquami zootecnici avvengono ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli abitati e che lo stoccaggio e lo spandimento dei fanghi di depurazione su terreni agricoli, assoggettati ai disposti del DL 99/92 avvenga ad una distanza superiore a 200 metri dagli abitati.~~

... omissis...

ARGOMENTO N. 3

Motivazione e descrizione dell'argomento di variante

La presente variante cartografica riguarda l'individuazione di un nuovo tracciato di previsione del percorso ciclo-naturalistico di collegamento della frazione Galliera.

L'obiettivo è quello di garantire la massima fruibilità della infrastruttura mediante la realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso e un impianto di illuminazione pubblica. Tali elementi costruttivi non possono essere realizzati sul tracciato previsto sull'argine dello Scolo Riolo.

Per questo è stata rilevata la necessità di prevedere la realizzazione in fregio alla viabilità maggiore (via Coronella).

STRALCIO CARTOGRAFICO RUE VIGENTE

Tavola 1 scala 1:5000 – (Tavole 9-10)

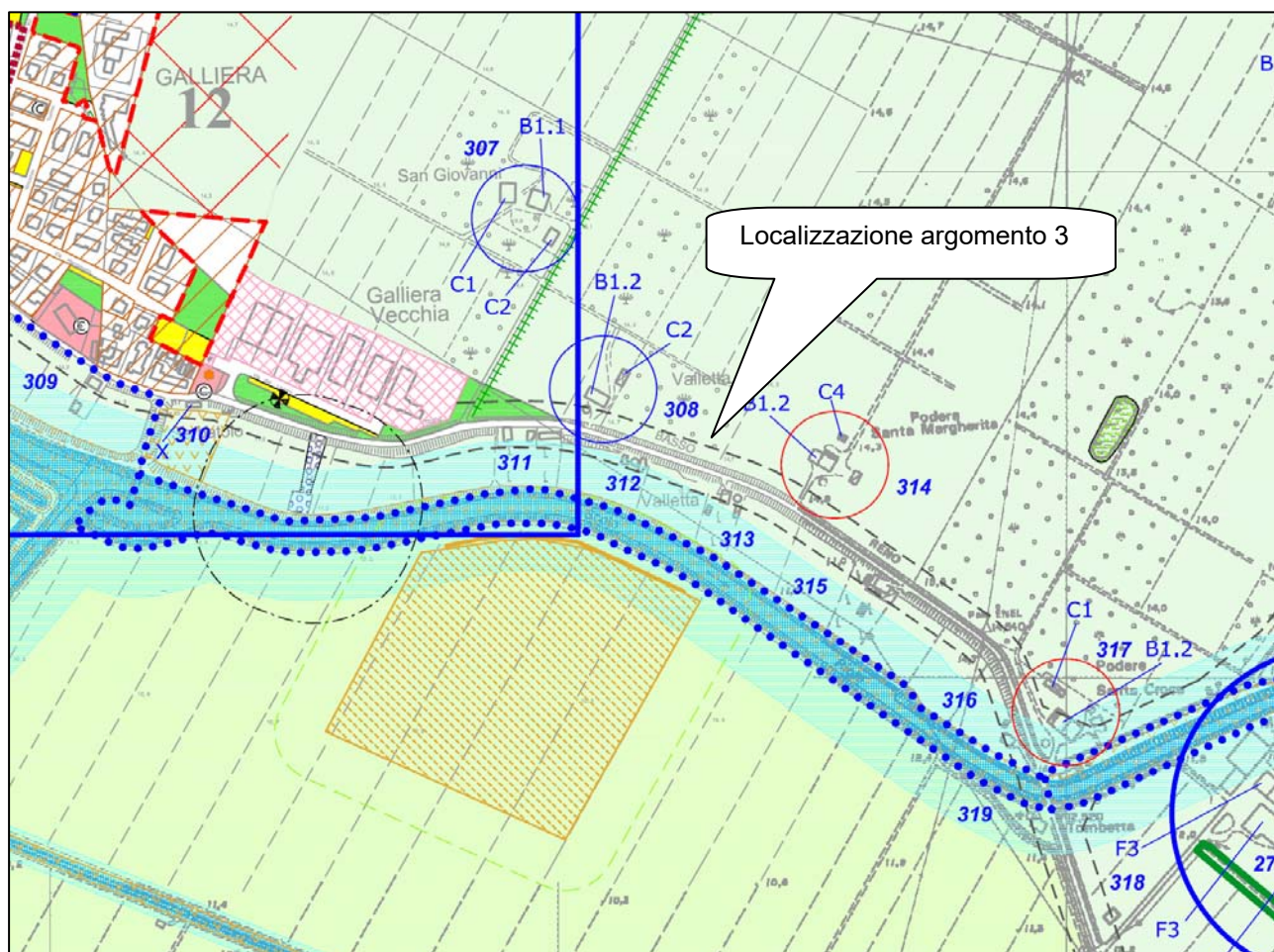


Tavola 1 scala 1:5000 – (Tavole 9-10)

